

## Convenzione per il decentramento del Corso di Laurea in Infermieristica

Tra

- la Regione Toscana, rappresentata dall'Assessore al Diritto della Regione Toscana;
- l'Università di Pisa rappresentata dal Rettore Prof. Marco Pasquali;
- la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa, rappresentata dal Preside, Prof. Luigi Murri;
- l'Azienda Sanitaria Locale 5 di Pisa, rappresentata dal suo Direttore Generale Dott.ssa Teresa De Lauretis;
- la Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale 5 – zona Valdera - rappresentata dal Presidente Dott Paolo Marconcini.

### Premesso

- che il D. MURST 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" stabilisce all'art. 2 che i suddetti corsi di laurea sono istituiti e attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia e che la formazione avviene nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero- universitarie, negli IRCSS ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate;
- che il D. MURST 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" stabilisce inoltre all'art. 3 che le competenti strutture didattiche determinano con il regolamento del corso di laurea l'elenco degli insegnamenti da affidare di norma a personale del ruolo sanitario;
- che l'Allegato 1 Classe 1 (Obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche) del citato D. MURST 2 aprile 2001 stabilisce che il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo così da garantire al termine del percorso formativo la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati";
- che è sempre più necessario collegare il processo di definizione del fabbisogno di personale sanitario di cui all'art. 6 ter del D. Lgs. 502/92 alla programmazione dell'offerta formativa universitaria regionale in modo da adeguarla agli effettivi bisogni del SSR;
- che i Protocolli d'intesa Regione Toscana –Università di Firenze, Pisa e Siena allegati ai Piani Sanitari Regionali 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010 prevedono che per lo svolgimento integrato delle attività didattiche le Università si impegnano ad individuare sedi di attività formativa, relativa alle lauree sanitarie anche presso le strutture ospedaliere e territoriali delle aziende delle Aree Vasta di rispettiva competenza;
- che la collaborazione fra Università e Regione per soddisfare le esigenze del SSN connesse alla formazione del personale delle professioni sanitarie, si attua con l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e tiene conto delle funzioni di supporto allo svolgimento di tali corsi da parte delle strutture delle aziende ospedaliero –universitarie, delle aziende unità sanitarie locali e di eventuali altre strutture;
- che il Protocollo d'intesa Regione Toscana-Università di Firenze, Pisa e Siena di cui alla delibera della Regione Toscana n. 481 del 29.03.2005, ribadisce che tale collaborazione si attua

con l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e Chirurgia e tiene conto delle funzioni di supporto allo svolgimento di tali corsi da parte di strutture delle AOU, delle aziende Unità Sanitarie Locali e di eventuali altre strutture;

- che è opportuno coinvolgere in questo processo le amministrazioni comunali dell'area coinvolta dal decentramento universitario per la ricaduta territoriale della formazione anche in termini occupazionali e di sviluppo locale.

### **Tutto ciò premesso**

La Regione Toscana, l'Università di Pisa - Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'Azienda Sanitaria Locale 5 di Pisa, la Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale 5 di Pisa – zona Valdera

**Si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art.1- La Regione Toscana**

La Regione Toscana esercita, nell'ambito delle indicazioni generali del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento in ordine al processo di definizione del fabbisogno di personale sanitario ai fini di un'adeguata programmazione dell'offerta formativa, anche alla luce delle esigenze di radicare sul territorio la ricaduta del processo occupazionale; promuove, anche attraverso apposite iniziative di concertazione, la partecipazione del sistema istituzionale, economico e produttivo locale al sostegno finanziario dei costi connessi allo svolgimento dei corsi di cui al successivo art. 2.

### **Art.2- Programmazione e durata del decentramento**

Il Corso di Laurea Triennale Infermieristica è decentrato nell'Asl 5 di Pisa a decorrere dall'A.A. 2009 - 2010.


Le parti si impegnano a far completare il triennio del corso di studi nelle sedi decentrate agli immatricolati degli AA.AA. 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012.

Nell'A.A. 2011 – 2012 le parti si impegnano a valutare le eventuali nuove immatricolazioni a decorrere dall'A.A. 2012 – 2013.

### **Art.3- L' Azienda Unità Sanitaria locale**

L' Azienda Unità Sanitaria Locale sede del decentramento universitario assicura in linea con il modello del D. MURST 17 dicembre 1997:

- a) la partecipazione all'attività didattica attraverso l'impegno delle proprie sedi e del proprio personale, senza oneri a carico dell'Università di Pisa;
- b) la disponibilità di strutture di supporto (spazi didattici, biblioteca, attrezzature, materiale didattico);
- c) la disponibilità di servizi generali diagnostici che consentano lo svolgimento delle attività qualitative e quantitative di addestramento professionalizzante;
- d) la disponibilità di strutture assistenziali tali da consentire allo studente lo svolgimento di tutte le attività richieste dagli standard formativi;
- e) l'Azienda sostiene i costi connessi alle linee telefoniche e alla manutenzione delle apparecchiature e degli impianti necessari per l'eventuale collegamento delle lezioni mediante l'ausilio della teledidattica.



#### **Art. 4 – L'Università di Pisa- Facoltà di Medicina e Chirurgia**

L'Università di Pisa -Facoltà di Medicina e Chirurgia assicura:

- a) il coordinamento organizzativo /gestionale delle attività formative del Corso di Laurea sarà affidato ad un docente individuato dalla Facoltà che assumerà la gestione di un programma infra o interdipartimentale finalizzato all'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca di cui all'art.5, comma 4, del D.Lgs.517/1999;
- b) la copertura degli insegnamenti previsti per il Corso di Laurea decentrato, mediante l'affidamento di incarichi di insegnamento al personale universitario e, per i Dirigenti del Servizio Sanitario che collaborano al Corso di Laurea, mediante le forme previste dalla normativa universitaria, senza oneri per l'Università e sempre nel rispetto dei requisiti minimi fissati da Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;
- c) la messa a disposizione del materiale didattico e dei supporti per la formazione .

#### **Art.5 - Le risorse**

Il contributo per il sostegno dei costi aggiuntivi connessi all'esercizio in sede decentrata dei compiti di cui all'art. 4, determinato dall'Università di Pisa , consiste nelle misure di seguito indicate :

- a) per ciascun anno attivato di ciascun corso di Laurea la somma di € 50.000;
- b) per l'attività di coordinamento di cui all'art.4 lett. a) per ciascun corso attivato, la somma di € 75.000.

Tali risorse saranno corrisposte all'Università con le seguenti modalità:

- per il primo anno di attivazione del corso , contestualmente alla firma del presente accordo;
- per gli anni successivi entro il 30 settembre antecedente l'inizio dell'anno accademico;

#### **Art. 6 - Impiego delle risorse**

Le risorse di cui all'art. 5 saranno impiegate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per le esigenze del corso decentrato, per ogni iniziativa che porti ad un miglioramento qualitativo della didattica e dell'organizzazione del corso di Laurea e per il reclutamento di personale docente.

Per ciò che concerne l'impiego delle risorse destinate al reclutamento di personale docente si rinvia alle procedure previste dalla normativa nazionale e dai regolamenti dell'Università di Pisa attualmente vigenti, da perfezionarsi con successivi atti convenzionali tra le parti.


#### **Art. 7- Registrazione**

Le spese di bollo sono a carico delle parti in ugual misura.

La registrazione avverrà in termine fisso; gli oneri relativi saranno ripartiti in parti uguali tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Asl5.

#### **Art. 8 – Foro Competente**

In caso di controversia relativa al presente accordo, le parti eleggono come Foro competente, il Foro di Pisa.



Per la Regione Toscana  
L'Assessore al Diritto alla Salute  
Dott. Enrico Rossi




Per l'Università di Pisa  
Il Rettore  
Prof. Marco Pasquali



Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia  
dell'Università di Pisa  
Il Preside  
Prof. Luigi Murri



Per l'ASL 5 di Pisa  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Teresa De Lauretis



Per la Conferenza dei Sindaci dell'ASL 5 di Pisa – zona Valdera  
Il Presidente  
Dott. Paolo Marconcini

